REGOLAMENTO (CE) N. 434/2007 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio in seguito all'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania (¹), in particolare l'articolo 34, paragrafo 3, e l'articolo 56,

visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (²), in particolare l'articolo 91,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 34 e l'allegato VIII dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania definiscono in termini generali le condizioni cui è subordinata la concessione di un sostegno supplementare temporaneo per misure transitorie di sviluppo rurale in questi due nuovi Stati membri. È necessario adottare disposizioni di applicazione per completare tali condizioni e adattare talune norme previste dal regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (3).
- (2) Tali disposizioni di applicazione devono attenersi ai principi di sussidiarietà e proporzionalità e devono quindi limitarsi a quanto è necessario per realizzare gli scopi perseguiti.
- Occorre specificare le condizioni di ammissibilità relative ad alcune misure transitorie.
- (4) Al fine di agevolare la stesura dei programmi di sviluppo rurale contenenti tali misure nonché il loro esame e la

loro approvazione da parte della Commissione, è necessario stabilire norme comuni circa la struttura e il contenuto dei programmi stessi, in particolare sulla base dei requisiti enunciati all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1698/2005.

- (5) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1974/2006.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1974/2006 è così modificato:

1) al capo III, sezione I, sottosezione 1, è aggiunto il seguente articolo 25 bis:

«Articolo 25 bis

- 1. Un sostegno per la fornitura dei servizi di consulenza e di divulgazione agricole di cui all'allegato VIII, sezione I D dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania può essere concesso alle autorità e agli organismi che prestano questi servizi agli agricoltori. I servizi includono in particolare l'elaborazione di piani aziendali, l'assistenza nella presentazione di domande per beneficiare delle misure di sviluppo rurale, la consulenza e la divulgazione connesse al rispetto delle buone condizioni agronomiche e ambientali e dei criteri di gestione obbligatori di cui agli articoli 4 e 5 e agli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.
- 2. Le autorità e gli organismi selezionati per la prestazione di servizi di consulenza e divulgazione agli agricoltori devono disporre di adeguate risorse in termini di personale qualificato, mezzi tecnici e amministrativi, nonché esperienza e affidabilità nella prestazione di consulenza con riguardo ai servizi da fornire.

 ⁽¹) L'atto di adesione è stato adattato dalle decisioni 2006/663/CE (GU L 277 del 9.10.2006, pag. 2) e 2006/664/CE del Consiglio (GU L 277 del 9.10.2006, pag. 4).

⁽GU L 277 del 9.10.2006, pag. 4).

(2) GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2012/2006 (GU L 384 del 29.12.2006 pag. 8).

^{29.12.2006,} pag. 8). (3) GU L 368 del 23.12.2006, pag. 15.

- IT
- 3. Per il periodo 2007-2009, in relazione alla fornitura di servizi di consulenza agli agricoltori, la Bulgaria e la Romania possono applicare la presente misura o la misura "utilizzo dei servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e dei detentori di aree forestali" di cui all'articolo 20, lettera a), punto iv), del regolamento (CE) n. 1698/2005.»;
- 2) al capo III, sezione I, sottosezione 4, la seguente frase è aggiunta all'articolo 37, paragrafo 2:
 - «In Bulgaria e in Romania, la prima gara deve essere indetta entro tre anni dall'approvazione del programma.»;
- 3) al capo III, sezione I, sottosezione 4, è aggiunto il seguente articolo 37 bis:

«Articolo 37 bis

In Bulgaria e in Romania, l'acquisizione di competenze ai sensi dell'articolo 63, lettera c), del regolamento (CE) n. 1698/2005 può includere anche i costi connessi alla costituzione di partenariati rappresentativi in materia di sviluppo locale, alla definizione di strategie di sviluppo integrate, al finanziamento della ricerca e alla preparazione delle domande relative alla selezione dei gruppi di azione locale. Tali costi sono sovvenzionabili per i gruppi di azione locale potenziali.»;

4) al capo III, sezione 1, è aggiunta la seguente sottosezione 4 bis:

«Sottosezione 4 bis

Misura addizionale temporanea per la Bulgaria e la Romania

Articolo 39 bis

Le condizioni di ammissibilità per la concessione di aiuti nell'ambito della misura prevista alla sezione I, lettera E, dell'allegato VIII dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania ("Complemento ai pagamenti diretti") sono definite dalla decisione della Commissione recante approvazione dei pagamenti diretti nazionali complementari.»;

5) l'allegato II è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2007.

Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione

ALLEGATO

L'allegato II, parte A, del regolamento (CE) n. 1974/2006 è così modificato:

- 1. Al punto 3.4, il nuovo comma seguente è inserito dopo il primo comma:
 - «Per la Bulgaria e la Romania, la descrizione di cui al comma precedente riguarda l'incidenza delle risorse finanziarie Sapard.»
- 2. Al punto 5.2, il primo trattino è completato dalla frase seguente:

«Per la Bulgaria e la Romania, riferimento a tutte le operazioni/i contratti in corso, comprese le clausole finanziarie, e alle procedure/norme (comprese quelle transitorie) ad essi applicabili ai sensi del regolamento (CE) n. 248/2007 della Commissione (*) sulle misure relative alle convenzioni di finanziamento pluriennali e alle convenzioni di finanziamento annuali concluse nell'ambito del programma Sapard e della transizione da Sapard agli strumenti di sviluppo rurale.

- (*) GU L 69 del 9.3.2007, pag. 5.»
- 3. Al punto 5.3.1.2.3 è aggiunto il seguente sesto trattino:
 - «— elenco delle imprese che beneficiano di un periodo transitorio ai sensi della sezione II, paragrafo 3, dell'allegato VIII dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania.»
- 4. Il titolo del punto 5.3.1.4 è sostituito dal testo seguente:
 - «5.3.1.4. Misure transitorie per la Bulgaria, la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Romania, la Slovenia e la Slovacchia»
- 5. Al punto 5.3.1.4 è aggiunto il punto seguente:
 - «5.3.1.4.3. Fornitura di servizi di consulenza e di divulgazione agricole in Bulgaria e in Romania
 - descrizione del tipo di servizi di consulenza e di divulgazione da fornire,
 - requisiti minimi per gli organismi responsabili della fornitura di questi servizi,
 - modalità di selezione dei suddetti organismi.»
- 6. Al punto 5.3.4.3 è aggiunto il seguente terzo trattino:
 - «— Per la Bulgaria e la Romania, i criteri minimi applicabili alla definizione dei gruppi di azione locale potenziali di cui all'articolo 37 bis.»
- 7. È aggiunto il seguente punto 5.3.5:
 - «5.3.5. Complementi ai pagamenti diretti
 - contributo comunitario per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009,
 - designazione dell'organismo pagatore.»

IT

- 8. La seguente tabella è aggiunta per la Bulgaria e la Romania dopo il punto 6.2:
 - «6.2 a. Piani finanziari per asse per la Bulgaria e la Romania (in euro per l'insieme del periodo)

	Partecipazione pubblica			
Asse	Totale settore pubblico	Tasso di partecipazione FEASR (%)	Importo FEASR	
Asse 1				
Asse 2				
Asse 3				
Asse 4				
Assistenza tecnica				
Complementi ai pagamenti diretti				
Totale»				

9. Nel Nota Bene dopo la tabella 6.2 a, è aggiunta la frase seguente:

«Per la Bulgaria e la Romania, ai fini dell'identificazione di tali spese deve essere utilizzata la tabella di concordanza di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 248/2007 della Commissione.»

10. La seguente tabella per la Bulgaria e la Romania è inserita dopo la tabella 7:

«7a. Ripartizione indicativa per misura di sviluppo rurale per la Bulgaria e la Romania (in euro per l'insieme del periodo)

Misura/asse	Spesa pubblica	Spesa privata	Costo totale
Misura 111			
Misura 112			
Misura 121			
Misura 1			
Totale asse 1			
Misura 211			
Misura 212			
Misura 221			
Misura 2			
Totale asse 2			
Misura 311			
Misura 312			
Misura 321			
Misura 3			
Totale asse 3			

	Misura/asse	Spesa pubblica	Spesa privata	Costo totale
41	Strategie di sviluppo locale:			
	— 411 Competitività			
	 412 Gestione dell'ambiente/del territorio 			
	— 413 Qualità della vita/diversifica- zione			
421	Cooperazione:			
431	Costi di gestione, acquisizione di competenze, animazione			
	Totale asse 4 (*)			
511	Assistenza tecnica			
	di cui eventuale importo per la rete rurale nazionale:			
	a) costi di gestione			
	b) piano d'azione			
611	Complementi ai pagamenti diretti			
	Totale complessivo			

^(*) Per verificare la conformità all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1698/2005, la chiave di ripartizione tra gli assi delle strategie di sviluppo locale sarà applicata alla dotazione complessiva dell'asse 4.»

- 11. I seguenti codici di misure (143) e (611) devono essere aggiunti alla tabella del punto 7:
 - «(143) Fornitura di servizi di consulenza e di divulgazione agricole in Bulgaria e in Romania
 - (611) Pagamenti diretti complementari in Bulgaria e in Romania.»